

**Comune di Tito**  
il sindaco

**Fabio Laurino**  
sindaco@comune.tito.pz.it

Palazzo civico  
via Municipio, 1  
85050 Tito (Pz)  
tel 0971 796211



Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente ed Energia  
Ufficio Compatibilità Ambientale

**OSSERVAZIONI RELATIVE al procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), inerente l'installazione I.P.P.C. denominata "Impianto di Digestione Anaerobica di Biomasse per la produzione di Biometano e Compost di qualità", da realizzarsi in Località Zona Industriale di Tito Scalo, in agro del Comune di Tito (PZ). Proponente: Società BIEN Srl- Biological Innovation Energy.**

Con riferimento alla Convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi pervenuta con nota prot. 4409/2025 del 10.03.2025 relativa al procedimento in oggetto,

**Fatto** salvo quanto già osservato con delibera del consiglio comunale di Tito n°9 del 05.04.2025 di opposizione all'impianto di cui all'oggetto, si riportano di seguito le osservazioni del Comune di Tito:

**1. Qualifica di "rifiuto" dei sottoprodotti di origine animale e conseguentemente divieto di nuove autorizzazioni sino all'adozione del regolamento in area industriale ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 35/20158**

La Società riferisce di voler realizzare un impianto per la produzione di Biometano prodotto dalla digestione di biomassa.

In particolare, la B.I.E.N. s.r.l. dichiara di voler recuperare, al fine di produrre biometano da immettere in rete, **sottoprodotti di origine agricola, animale e dell'agroindustria e delle foreste**. Precisamente, indica in 38.000 t/anno i sottoprodotti utilizzabili (115 t/gg) le quantità di materiale sfruttabile.

In via generale, l'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi **sottoprodotti** anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:

*"a) «la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;*

*b) «è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;*

*c) «la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;*

*d) «l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana»"*

Al riguardo, seppur la nuova formulazione dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152 del 2006, comma 2 lettera b,

esclude dal campo di applicazione della parte quai1a del decreto (e cioè della parte concernente il trattamento dei rifiuti) i **sottoprodotti di origine animale**, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, tale esclusione non riguarda - per espressa previsione normativa - i sottoprodotti destinati all'incenerimento, **allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di biogas o di compostaggio.**

In altre parole, i sottoprodotti di origine animale se, come nella specie, sono destinati ad un impianto di biogas, vengono trattati come rifiuti e sottoposti alla relativa disciplina.

Anche la giurisprudenza (comunitaria e nazionale), ed ai sensi dell'art. 183, comma primo lett.

n) del D.Lgs. n. 152/06, ha statuito che: si intendono per sottoprodotti **i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo però, deve essere certo, senza l'intervento di tmsformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente).**

L'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 "Esclusioni dall'ambito di applicazione", recependo l'art. 2, comma 2, lettera b), della Direttiva 2008/98/CE, esclude "i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati nel regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio"; pertanto, l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 esclude i sottoprodotti di origine animali con delle eccezioni, proprio perché, se destinati ad attività di smaltimento (incenerimento e discarica) e di recupero (biogas e compostaggio) non rientrano nel novero giuridico di "sottoprodotto", definito dallo stesso D.Lgs. 152/2006 all'art. 184-bis.

Anche la Suprema ha in più occasioni ribadito che il "sottoprodotto" va escluso dalla normativa sui rifiuti soltanto se destinati ad attività disciplinate dal Regolamento 1774/2002/CE, oggi 1069/2009/CE; (sentenze nn. 21095/2007, 21676/2007, 12844/2009).

Di contro, se i sottoprodotti animali o le carcasse di animali morti sono destinati alle attività di smaltimento o recupero, non beneficeranno del sistema derogatorio sopra indicato, ma assorbiranno la qualificazione giuridica di "rifiuto", con la conseguente applicazione della specifica normativa (D.Lgs. 152/2006), nella sua interezza.

Acclarato dunque che i prodotti che utilizzerebbe la B.I.E.N. s.r.l. vanno considerati come "rifiuti" si ricorda altresì che la legge Regionale n. 35 del 2018 ha stabilito che: *i Consorzi per lo Sviluppo Industriale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in conformità alle disposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area.*

Sul punto con **Delibera n. 145 del 07 ottobre 2019** avente ad oggetto "L.R. 16 novembre 2018 n. 35 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Adempimenti - Procedure approvazione iniziative" il Consorzio **ha sospeso tutte le valutazioni delle pratiche attinenti istanze di insediamento di nuove attività relative al ciclo integrato dei rifiuti** come disciplinato dalla Legge Regionale n.35/2018 nonché **ha deliberato di non procedere ad autorizzare nelle aree di competenza consortile nuove attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti** con particolare **ma non esclusivo** riferimento al trattamento dei rifiuti pericolosi e della FORSU sino ad avvenuta approvazione del Regolamenti e conseguenti modifiche alla nonna urbanistica eventualmente necessaria.

Ad oggi, dunque, l' ex Consorzio Industriale (oggi in liquidazione) in cui ricadrebbe l'azienda della B.I.E.N. s.r.l., non ha adottato detto regolamento e pertanto **vale la sospensione di qualsivoglia richiesta di autorizzazione**; andrebbe inoltre verificata la validità della Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio Industriale di Potenza (la n.26 del 3 marzo 2020), con la quale si è proceduto all'assegnazione dei lotti alla B.I.E.N. s.r.l., stante l'evidente contrasto rispetto al deliberato di cui sopra (n. 145/19) sempre a firma del Commissario straordinario del Consorzio, così come prorogata dalla successiva Delibera n.34 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto "L.R. 16 novembre 2018 n. 35 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Adempimenti - Procedure approvazione iniziative -Proroga termini."

## **2. Mancata partecipazione al procedimento dei comuni di Pignola e di Picerno**

Considerato quanto già deliberato nel 2018 dalle amministrazioni comunali di Pignola e di Picerno in opposizione alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto e considerata la vicinanza al sito industriale delle aree protette ad alta valenza naturalistica del lago di Pantano e di Monte Li Foj, i rispettivi enti comunali devono prendere parte alla conferenza essendo soggetti interessati al rilascio di relativi pareri.

## **3. Mancata partecipazione al procedimento degli Enti proprietari delle strade**

La B.I.E.N. s.r.l. sostiene che la circolazione dei mezzi destinati a raggiungere il sito potrebbero utilizzare percorsi alternativi stante l'ubicazione dello stabilimento in prossimità della E847 e della SS95; ciò consentirebbe di non appesantire la circolazione stradale e non creare disagi ai centri urbani posti in prossimità.

Anche al riguardo, tuttavia, la richiedente omette di produrre eventuali richieste di autorizzazioni agli enti che, tra le altre cose, non sono stati neppure coinvolti nel presente procedimento.

## **4. Genericità nella presentazione dell'attività sia nella fase della lavorazione che nella successiva fase di distribuzione e mancata partecipazione al procedimento della S.N.A.M.**

Secondo il P.I.E.A.R. della Regione Basilicata, il funzionamento degli impianti di conversione energetica deve essere garantito da biomasse ottenute nell'ambito di attività agricole, forestali o industriali condotte entro **un raggio di 70 km dall'impianto** (secondo la definizione di filiera corta espressa dall'art.1 comma 382 della Legge n.296/2006, così come modificato dall'art.26 comma 4bis della Legge 222/2007). Nel caso specifico, invece, la B.I.E.N. s.r.l., seppur fornisca una dettagliata presentazione dell'aspetto strutturale dell'impianto, nulla chiarisce relativamente alla provenienza dei prodotti, né in merito alla successiva distribuzione dell'energia creata.

**Difatti, tenendo conto della necessaria conservazione "solo per brevi periodi" dei cd "sottoprodotti", la Società avrebbe dovuto sin da ora precisare quale fosse la provenienza degli stessi, quali ditte fossero coinvolte nella rete di distribuzione, quali fossero i tempi di consegna e "sfruttamento" dei medesimi.**

Anche il Ministero dell'Ambiente, con circolare del 30.05.2017, ha chiarito che la gestione e la circolazione del sottoprodotto, dalla produzione sino all'impiego del medesimo, devono essere realizzate in modo da assicurare, oltre all'assenza di rischi ambientali o sanitari, il mantenimento delle caratteristiche del residuo necessarie a consentirne l'impiego. L'istanza, dunque, avrebbe dovuto contenere apposita scheda tecnica contenente, tra l'altro, il tempo più idoneo capace di non incidere negativamente sulla qualità e funzionalità dei materiali e/o comunque la prova di eventuali accordi sottoscritti con terzi.

**Analoga considerazione può essere fatta in merito alla successiva distribuzione dell'energia eventualmente prodotta!**

Seppur sembrerebbe sussistere una mera dichiarazione di intenti in merito alla volontà di cedere il biogas alla rete, non è dato comprendere quali accordi sino ad oggi siano stati sottoscritti dalla Società, nè con chi. E ciò rileva anche al fine di verificarne la legittimità rispetto al decreto ambiente **che prevede necessariamente l'utilizzo del biogas nel medesimo comprensorio industriale in cui è prodotto (allegato x D.lgs. 152/06 sez. 6 punto 3).**In realtà la nuova idea progettuale sembrerebbe **un mero tentativo di aggirare la normativa nazionale ed europea in materia di rifiuti entrambe univoche nel ritenere essenziale in qualsiasi richiesta di autorizzazione la "descrizione e le caratteristiche "del sottoprodotto e la loro provenienza.**

**La richiesta di autorizzazione, dunque, è palesemente inammissibile dal punto di vista giuridico.**

Inoltre La richiesta della B.I.E.N. s.r.l. si appalesa carente anche dal punto di vista tecnico. Sul punto si riportano le seguenti considerazioni.

**Premesso che** secondo la disciplina concernente la materia di **PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA**

**DELL'INQUINAMENTO (IPPC)** (le cui finalità sono prevenire e ridurre, con ottica integrata, l'inquinamento industriale (art. 4, c. 4, lett. c), il gestore deve fare quanto può per limitare l'inquinamento (art. 6, c. 16); le procedure autorizzative, inoltre, devono garantire valutazioni integrate delle prestazioni, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, il miglioramento continuo, la partecipazione del pubblico (artt. 29ter,-quater,-sexies,-octies).

**NEL MERITO** si riportano le seguenti osservazioni:

1. Tipologie dei sottoprodotti in ingresso

Documentazione prodotta:

"SA1- Sintesi non tecnica n.18.080.SAI.AIA-5.0" (rif.pag. 2 in corsivo estratto da elaborato)

### **1.1.2. Tipologia di attività da autorizzare Attività IPPC 6.5**

1.6.5: *Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/gg al giorno.*

**Codice NOSE-P:** 105.14

**Codice NACE:** 15

**Capacità produttiva cumulativa dell'impianto:**152 tonnellate al giorno

"SA1- Sintesi non tecnica n.l 8.080.SA1.AIA-5.0" (rif.pag. 7 in corsivo estratto da elaborato)

### **2.1. Tipologie di trattamento dei sottoprodotti in ingresso**

*Le attività che sono svolte nell'impianto di cui all'oggetto consistono in nel recupero, al fine di produrre biometano da immettere in rete, di sottoprodotti di origine agricola, animale e dell'agroindustria e delle foreste.*

**Non essendoci linee guida riferite in modo specifico ai sottoprodotti si farà spesso riferimento, in modo molto cautelativo, alle linee guida/normative per i rifiuti.**

Come desumibile dalle indicazioni su riportate, ma anche dal resto della documentazione presentata, i codici sono riferiti a materiale destinato al **recupero di rifiuti**, rientranti nella parte IV del D. Lvo 152/2006.

Nello specifico i codici richiamati sono così individuati:

Codice NOSE-P: 105.14 [Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto (Industria del riciclaggio)] Codice NACE: 15 (Lavorazione di prodotti alimentari)

### **1. Tipologie dei sottoprodotti in ingresso**

Documentazione prodotta:

"SAI-AIA Relazione IPPC-**16.0**" (rif.pag.51 in corsivo estratto da elaborato)

#### **MATERIALE IN INGRESSO**

*Il funzionamento degli impianti IPPC, che si basa su un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione della sostanza organica, prevede il recupero, al fine di produrre biometano da immettere in rete, di sottoprodotti di origine agricola, animale e dell'agroindustria e delle foreste.*

#### **3.1. Allegati**

##### **3.1.1. Scheda «I»**

*Si riporta nell'Allegato "Schede" la scheda «I» compilata.*

Si evidenzia che il documento parla di "materiale in ingresso", rifacendosi alla scheda I, ma in realtà detta scheda è indicativa dei "rifiuti prodotti" dal ciclo produttivo e non dei "rifiuti in ingresso" al ciclo produttivo. In pratica il paragrafo è per il materiale in ingresso mentre la scheda si riferisce al materiale prodotto, per cui non vi è corrispondenza!

#### **3.Elenco di aree destinate allo stoccaggio di "rifiuti"**

Documentazione prodotta:

"Elaborato 18.080.SAI.AIA-10.17 - Planimetria aree di stoccaggio-"

Nella legenda sono riportate le aree di stoccaggio di "rifiuti" con i relativi CER: Area IO [20.01.08; 20.02.01; 20.03.02], Area 11 [02.02.03; 02.03.04; 02.05.01; 02.06.01; 02.07.01;

02.07.02; 02.07.04] Area 12 [19.08.05] Area 23[02.01.03; 02.01.07; 02.04.01; 03.01.01; 03.01.05; 03.03.01; 03.03.07; 20.01.38]

Questi CER non sono riportati nella scheda I dell'AIA:

**Impianto a rete destinato alla raccolta reflui dalla FORSU**

Documentazione prodotta:

"Elaborato 18.080.SAI.AIA-J0.17 - Planimetria aree di stoccaggio - "

Nella legenda compare la dicitura "rete di raccolta reflui dalla **FORSU**".

**Impianto di depurazione**

Documentazione prodotta:

"SAI- Sintesi non tecnica n.18.080.SAI.AIA-5.0" (r/f pag.8 in corsivo estratto da elaborato)

**1. PARTE II: CICLI PRODUTTIVI**

**2.2. Attività produttiva e cicli tecnologici**

.....tale processo permetterà contemporaneamente il trattamento dei sottoprodotti attraverso l'abbattimento del carico organico contenuto negli stessi (C.O.D.), il trattamento del digestato con l'obiettivo di ottenere fertilizzante solido e **il trattamento del liquido chiarificato che verrà depurato per essere scaricato o in pubblica fognatura" o in acque superficiali.**

In questo caso non viene fatto nessun cenno sulla potenzialità dell'impianto di depurazione.

Al riguardo si fa rilevare che un conto è scaricare con i limiti della tab. 3 - scarico in rete fognaria, all.5 parte III del D. Lvo n.152/2006 e altro è rispettare i limiti di tab. 3 - scarico in acque superficiali - ali. 5, parte III del suddetto Decreto.

Ad esempio: il BOD nel primo caso è posto a 250 mg/1, per i corpi idrici invece il limite è di 40 mg/L.

Non viene definito il carico in ingresso a cui sarà assoggettato l'impianto di depurazione, fondamentale per la verifica delle sezioni di trattamento.

**Impianto di depurazione**

Documentazione prodotta:

"SAI- Sintesi non tecnica n.18.080.SAI.AIA-5.0" (rif.pag.8 in corsivo estrai/o da elaborato)

*I dati funzionali di 'impianto sotto il profilo dei conferimenti valorizzabili sono: quantitativo totale (50.000 l) la cui percentuale tra strutturante e biomassa residuale potrà essere modificata in base alle prove del laboratorio interno.*

Non è chiaro come si procederà alla modifica delle frazioni in ingresso all'impianto. Potrebbe essere che in base all'acidità o altro parametro chimico-fisico del materiale organico si procederà a miscelarlo in maniera differente.

Ed ancora:

documentazione prodotta:

"SAI- Sintesi non tecnica n.18.080.SAI.AIA-5.0" (rif.pag.11 in corsivo estratto da elaborato)

**2.3.3.2. Digestori primari e secondario**

La sezione di digestione anaerobica per la produzione di biogas è costituita da:

- n 4 digestori da 6.000 m<sup>3</sup>;
- Sistema interno di miscelazione della materia prima;
- Pompe di ricircolo e controllo;
- Sistema di captazione del biogas.

Il sistema opererà in mesofilia (37--;40 °C) ed in doppio stadio. **Sono previsti shock termici con temperature maggiori di 70 qmdi.**

Non è chiarito né definito in alcun elaborato come verranno gestiti gli shock termici superiori a 10°C.

**Emissioni in atmosfera.**

Documentazione prodotta:

-

"SAI- Sintesi non tecnica n.18.080.SAI.AIA-5.0" (rif.pag.27 in corsivo estrai/o da elaborato)

## **5. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### **f...]5.3. Punto di emissione E2**

L'impianto sarà realizzato con particolare attenzione riguardo alle eventuali emissioni odorigene. Tutte le vasche saranno dotate di coperture ed il capannone **ricevimento della Forsu** e il capannone di compostaggio verranno mantenuti in depressione e l'aria verrà inviata a un impianto di trattamento aria mediante lavaggio in controcorrente in torre di lavaggio e successivo biofiltraggio.

Nella descrizione del punto di emissioni in atmosfera "E2" viene dunque confermato, ancora una volta, il ricevimento della FORSU.

### **Carenza di documentazione.**

All'istanza non risulta allegata la necessaria documentazione tecnica necessaria ed essenziale alla valutazione tecnica dell'istanza procedimento relativa a :

1. **Piano di gestione operativa** che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che gli operatori presenti sull'impianto, individuando procedure e controlli in funzione delle differenti fasi che caratterizzano il processo di trattamento.

2. **Prevenzione degli incidenti e minimizzazione degli effetti.** Le tecniche adottate devono considerare la possibilità di incidenti, guasti e malfunzionamenti degli impianti e prevenirne o limitarne le conseguenze. Le tecniche prescelte devono prevedere tutte le misure per fronteggiare qualsiasi condizione anomala di esercizio.

3. **Analisi dei rischi (Documento di valutazione dei rischi DLgs 81/08)**

4. **Piano di emergenza ed evacuazione.**

*Per l'Autorizzazione Integrata Ambientale -Modulistica Regionale*

5. **Domanda di Autorizzazione integrata ambientale**

6. **Dichiarazione spese istruttorie primo rilascio (Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00)**

7. **Ricevuta versamento oneri istruttoria**

8. **Dichiarazione giurata del tecnico**

*Autorizzazione Integrata Ambientale -Allegati alle Schede AIA*

9. **Relazione tecnica generale**

10. **Relazione di dimensionamento sistema di estrazione e trattamento aria**

11. **Relazione tecnica impianto depurazione delle acque con annessa relazione idraulica**

12. **Piano di dismissione**

13. **Sintesi non tecnica**

14. **Relazione tecnica e dimensionamento impianti elettrici**

15. **Piano di Sicurezza e Coordinamento**

16. **Allegato A al PSC - Cronoprogramma**

17. **Allegato B al PSC -Analisi dei rischi**

18. **Allegato C al PSC - Stima dei costi per la sicurezza**

19. **Studio Impatto Ambientale**

20. **Stima del traffico indotto**

21. **Valutazione di impatto acustico previsionale - Relazione**

*Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili*

22. **Domanda di rilascio Autorizzazione Unica**

23. **Documentazione attestante proprietà lotto terreno**

24. **Certificato di destinazione urbanistica**

25. **Relazione tecnica e dimensionamento impianti elettrici**

26. **Relazione tecnica impianto depurazione delle acque con annessa relazione idraulica**

27. **Relazione di dimensionamento sistema di estrazione e trattamento aria**

28.

### **Piano di manutenzione e gestione dell'impianto**

Infine, in virtù della mancata ottemperanza da parte della Società Bien Srl della richiesta di una relazione in cui sono dettagliatamente descritti i quantitativi di carcasse e residui di animali che si intendono trattare e recuperare all'interno del ciclo lavorativo, che doveva essere inviata entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della nota di convocazione della conferenza di servizi (Vs. nota prot. 0055388/23BD), necessaria al fine della valutazione del progetto così come si evince dalla Sentenza del Tar Basilicata n. 642 del 21 dicembre 2024, si chiede l'archiviazione del procedimento in oggetto.

Alla presente si allega D.C.C. del Comune di Tito n. 9/2025 di opposizione al progetto.

Distinti saluti.

Il sindaco di Tito